



## **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO LISTINI PREZZI**

### **Art. 1 - Oggetto del servizio**

Il presente Regolamento disciplina il “Servizio di deposito listini prezzi”, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di AGRIGENTO

Il servizio ha ad oggetto il deposito, presso l'Ufficio Visti di Conformità, dei listini dei prezzi praticati dalle imprese che producono beni.

### **Art. 2 - Finalità del servizio**

Il deposito dei listini di cui all'art. 1 del presente Regolamento è facoltativo e viene effettuato ai fini pubblicitari.

La Camera di Commercio di Agrigento, in qualità di Amministrazione depositaria, non effettua alcuna valutazione in merito ai prezzi e/o alle tariffe oggetto del servizio, la responsabilità della cui determinazione e veridicità ricade esclusivamente in capo ai depositanti.

### **Art. 3 - Caratteristiche dei listini e delle tariffe**

I listini prezzi possono essere presentati dalle imprese o dai rivenditori, devono essere redatti in duplice originale su carta intestata del depositante e sottoscritti dal suo legale rappresentante.

Le imprese, per poter effettuare il deposito presso la Camera di Commercio di Agrigento, devono, in particolare, risultare:

1. iscritte presso l'Ente;
2. iscritte nello stato di imprese attive;
3. in regola con il pagamento del diritto annuale.

I listini devono avere tutte le pagine numerate in ordine progressivo, timbrate, sottoscritte in originale dal legale rappresentante e rilegate anche con punti metallici onde rendere impossibile procedere alla manomissione delle pagine.

I listini devono essere in vigore all'atto del deposito e riportare le date di validità dei medesimi. Qualora non sia prevista una data di scadenza, deve essere espressamente indicato che i listini rimangono in vigore fino al loro successivo deposito.

#### **Art. 4 - Modalità del deposito**

Il deposito dei listini deve essere effettuato unitamente alla compilazione di un apposito modello elaborato dall'Ufficio, o mediante istanza a questo conforme, redatta su carta intesta dell'impresa e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa.

#### **Art. 5 -Verifica dei listini**

L'ufficio, verificata la sussistenza delle condizioni di cui sopra provvede, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, a munire gli originali dei listini del visto di avvenuto deposito.

Un originale viene conservato agli atti della Camera di Commercio di Agrigento per consentirne la consultazione a chiunque ne abbia interesse, nel rispetto delle norme che regolano l'accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

L'altro originale viene restituito, munito di visto di deposito, al depositante.

#### **Art. 6 - Rilascio di copie**

L'Ufficio Visti di Conformità può rilasciare, a chiunque ne abbia interesse e/o ne faccia richiesta, copia conforme dei listini depositati.

#### **Art. 7 - Rilascio di visti di conformità**

La Camera di Commercio, con riferimento ai soli listini dei prezzi praticati dalle imprese e depositati in precedenza da queste ultime presso l'Ufficio Visto di Conformità, può rilasciare visti di conformità riferiti ai prezzi esposti su preventivi e/o offerte.

Il visto di conformità costituisce unicamente dichiarazione attestante la corrispondenza tra i prezzi contenuti nel listino già depositato e quelli riportati su preventivi e/o offerte.

#### **Art. 8 Diritti di segreteria**

Ogni deposito di listino prezzi, richiesta copia conforme, visto di conformità su preventivi/offerte/fatture, è soggetto al pagamento del diritto camerale corrispondente.

#### **Art. 9 - Modifiche al presente regolamento**

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, il presente regolamento qualora norme e disposizioni intervengano a disciplinare diversamente la materia, con provvedimento di Giunta camerale.